

0

CONTINUTATO

Procedimento R
61-11
31

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

2408
11

LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE

nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dottor CATELLO PANDOLFI Presidente
Dottor BENIAMINO RUSSO Consigliere
Dottor ROBERTO REALI Consigliere relatore

riunita nella camera di consiglio, all'esito dell'udienza in camera di consiglio del 20 gennaio 2011, ha emesso la seguente

GASO *Prop 3947*

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello, iscritta al n.57942 del ruolo generale per gli affari da trattarsi in camera di consiglio dell'anno 2010, vertente

TRA

S.R.L. M [redacted], in persona del rappresentante legale, elettivamente domiciliata in Roma, Via [redacted], presso lo studio dell'avv. Filippo M [redacted] che la rappresenta e difende, ai sensi della procura in calce al reclamo.

RECLAMANTE

E

Fallimento S.R.L. M [redacted] in persona del curatore fallimentare,

elettivamente domiciliato in Roma, Via ~~Giuseppe Arnesen~~ 13, presso lo studio dell'avv. ~~Luigi Amerigo Bottai~~, che lo rappresenta e difende, ai sensi della procura in margine alla memoria di costituzione in sede di reclamo.

RECLAMATO

E

S.N.C. F ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ DI D ~~XXXXXXXXXX~~ E G ~~XXXXXXXXXX~~ D ~~XXXXXXXXXXXX~~, in persona del rappresentante legale,

elettivamente domiciliata in Roma, Via ~~Giuseppe Arnesen~~ 7, presso lo studio dell'avv. ~~Franco Felici~~, che la rappresenta e difende, insieme all'avv. ~~Stefano Belmonte~~ ed all'avv. ~~Mario Belmonte~~, ai sensi della procura in margine alla memoria di costituzione in sede di reclamo.

RECLAMATA

E

~~Cosimo Maggi~~, elettivamente domiciliato in Roma, Via ~~Colonna~~ 28, presso lo studio dell'avv. ~~Claudio Caporini~~, che lo rappresenta e difende, ai sensi della procura in calce alla memoria di costituzione in sede di reclamo.

RECLAMATO

CONCLUSIONI.

Per la reclamante S.R.L. M ~~XXXXXXXXXXXX~~:
chiede, in via preliminare che la Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza n. ~~XXXX~~/2010 del Tribunale di Roma, sospenda il procedimento di fallimento della S.R.L. M ~~XXXXXXXXXXXX~~ ai sensi della legge 7 marzo 1996 n.108 e della legge 23 febbraio 1999 n.44 per il termine massimo di cui all'art. 20 legge 23



febbraio 1999 n.44; nel merito che la Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza n.294/2010 del Tribunale di Roma rigetti le istanze di fallimento della S.N.C. F [REDACTED] DI D [REDACTED] E G [REDACTED] D [REDACTED] e di C [REDACTED] Magli in quanto infondate in fatto e in diritto.

Per il reclamato fallimento S.R.L. M [REDACTED]:

voglia la Corte d'Appello, dichiarare inammissibile e, in ogni caso, respingere il reclamo ex art. 18 R.D. 16 marzo 1942 n.267 proposto dalla S.R.L. M [REDACTED], poiché infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma della sentenza del Tribunale di Roma dichiarativa del fallimento della medesima società. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.

Per la reclamata S.N.C. F [REDACTED] DI D [REDACTED] E G [REDACTED] D [REDACTED]:

voglia la Corte d'Appello di Roma, *reicta* ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvedere:

- 1) rigettare l'istanza cautelare di sospensione ex art. 20 legge febbraio 1999 ed il reclamo proposto dalla S.R.L. M [REDACTED] in quanto inammissibile, e, comunque, infondata, con conferma della dichiarazione di fallimento di essa S.R.L. M [REDACTED] pronunciata dal Tribunale di Roma con sentenza n. [REDACTED]/2010;
- 2) condannare la S.R.L. M [REDACTED] alla rivalsa di spese e competenze del presente giudizio.

Per il reclamato C [REDACTED] Magli:

voglia la Corte adita rigettare la richiesta di sospensione da parte della S.R.L. M [REDACTED] della procedura fallimentare, nonché la richiesta di riforma della sentenza n. [REDACTED] 2010, confermandone invece il contenuto e gli effetti. Con salvezza di ogni altro diritto e/o ragione e vittoria delle spese di lite.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La motivazione della presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 commai n.4) c.p.c., quale novellato dall'art. 45 comma17 legge 18 giugno 2009 n.69, applicabile al presente giudizio *ratione temporis*, atteso che il giudizio di primo grado era stato instaurato con l'istanza di fallimento depositata il 3 dicembre 2009 e quindi successivamente all'entrata in vigore, il 4 luglio 2009, della cit. legge 69/2009.

Oggetto del presente giudizio è il reclamo proposto, con ricorso depositato presso la Cancelleria di questa Corte in data 27 agosto 2010, dalla S.R.L. M [REDACTED] avverso la sentenza n.294/2010 del Tribunale di Roma, depositata il 21 luglio 2010, sentenza con la quale, in esito all'istanza presentata dalla S.N.C.

F [REDACTED] DI D [REDACTED] E G [REDACTED]
D [REDACTED] e da C [REDACTED] Mogli, era stato dichiarato il fallimento della S.R.L. M [REDACTED].

Rileva in primo luogo la Corte la tempestività del reclamo, atteso che, come dichiarato dalla parte reclamante all'odierna udienza e non contestato *ex adverso*, la sentenza del Tribunale di Roma dichiarativa del fallimento le era stata ritualmente notificata solo in data successiva al deposito del reclamo in esame.

Quanto poi all'eccezione di tardività dei documenti prodotti all'odierna udienza dalla S.R.L. M [REDACTED], tardività eccepita dalle controparti, osserva la Corte che autorevole dottrina, richiamando la relazione illustrativa al cosiddetto decreto correttivo, il D.Lgs.12 settembre 2007 n.169, sostiene che l'ultima novella dell'art. 18 R.D. 16 marzo 1942 n.267 ha avuto la finalità di escludere ogni richiamo alla disciplina dell'appello, con particolare riferimento al regime delle preclusioni, assicurandosi così l'effetto devolutivo dell'impugnazione. Il venir meno di tali preclusioni non pone conseguentemente alcun limite alla produzione documentale.

Per altro l'ulteriore produzione documentale non è stata effettuata dalla S.R.L. M [REDACTED] contestualmente al deposito del reclamo, ma all'odierna udienza. Va osservato che la rilevata

insussistenza delle preclusioni, tipiche dell'appello, nel reclamo ex art. 18 R.D. 16 marzo 1942 n.267 non può consentire comunque che vengano, al di là di fatti sopravvenuti, non conoscibili al momento della proposizione del reclamo, indiscriminatamente prodotti, successivamente al deposito di detto reclamo, altri documenti. Ciò infatti si porrebbe in insanabile contrasto con una lettura costituzionalmente orientata, con riferimento all'art. 111 Cost., del cit. art. 18, in quanto incidente negativamente sui tempi del processo, tenuto conto anche del principio di concentrazione tipico di un procedimento in camera di consiglio quale il presente.

Per altro il documento, il quale, come argomentato nel prosieguo, assume decisiva rilevanza nel presente giudizio, è la nota in data 27 settembre 2010 indirizzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma alla Prefettura della capitale. Per altro la data di tale nota, successiva a quella del deposito del reclamo, eseguito il 27 agosto 2010, costituisce prova inequivoca della non conoscibilità di tale documento da parte della società reclamante al momento del deposito del reclamo e, conseguentemente, ne giustifica la produzione all'odierna udienza.

Quanto al merito del reclamo, con il primo motivo la società reclamante deduce che il Giudice di primo grado non aveva ritenuto potersi applicare alle procedure fallimentari l'obbligo della sospensione di cui all'art. 20 legge 23 febbraio 1999 n.44, in quanto non previsto da tale legge. Tale assunto non era condivisibile, considerando che da alcune pronunce del Supremo Collegio era desumibile, sia pur implicitamente, che nulla ostasse ad un'applicazione alla procedura prefallimentare della richiamata sospensione, atteso che l'esecuzione concorsuale aveva effetti ancor più incisivi per il debitore che non quella individuale. Nè la data in cui era stata presentata la richiesta dei benefici per le vittime dell'usura, cioè nel corso della procedura



prefallimentare, poteva di per sé costituire elemento per ritenerla sospetta.

Osserva la Corte che, mentre non appare dubbio che l'art. 1 comma 1 legge 23 febbraio 1999 n.44 sia applicabile anche nell'ambito della procedura fallimentare, come per altro ritenuto anche dal Supremo Collegio (Cass. sez.I 22 gennaio 2009 n.1613), dubbi, ad una prima lettura, potrebbero sussistere con riferimento alla previsione di cui al comma 4 del medesimo articolo. Tale ultima disposizione prevede infatti la sospensione per trecento giorni dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili, nonché dei termini relativi ai processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le

assegnazioni forzate.

Come è evidente non vi è cenno alcuno alla procedura prefallimentare. Per altro è di palmare evidenza che tale procedura è diretta, qualora si concluda con la dichiarazione di fallimento, alla totale ablazione dei beni del soggetto dichiarato fallito, atteso che, stante il disposto dell'art. 42 R.D. 16 marzo 1942 n.267, la sentenza che dichiara il fallimento priva, dalla sua data, il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione del fallimento medesimo.

Un'interpretazione costituzionalmente orientata, in relazione alla previsione dell'art. 3 Cost., induce a ritenere irragionevole l'inapplicabilità del cit. comma 4 alla procedura prefallimentare, atteso che, mentre al debitore esecutato sarebbe concesso di fatto un termine dilatorio per poter, ove possibile, saldare i propri debiti con il provento sovventorio di cui all'art. 1 legge 44/1999, ciò non sarebbe consentito al debitore, pur non ancora esecutato, ma nei cui confronti sia stata proposta istanza di fallimento.

Conseguentemente questa Corte ritiene applicabile la norma invocata dalla società reclamante anche alla procedura prefallimentare.

Ciò premesso, va poi osservato che la norma che prevedeva quale vincolante il parere del Prefetto al fine della concessione della

sospensione, il comma7 dell'art. 20 legge 44 /1999, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima (C.Cost. 16 novembre 2005 n.457). In particolare in tale pronuncia il Giudice delle Leggi aveva osservato che, per effetto dell'ablazione della parola favorevole nel comma7, la norma poteva essere ricondotta a legittimità costituzionale, restituendo alla funzione del Prefetto un carattere propriamente consultivo, non vincolante, coerente con la natura giurisdizionale del provvedimento richiesto, con la conseguenza che il potere decisorio in ordine alla sussistenza dei presupposti per la concessione della sospensione tornava ad essere attribuito al Giudice, che ne era il naturale ed esclusivo titolare.

Ne consegue che, pur in assenza, come nel caso in esame, di parere alcuno del Prefetto, ormai non più vincolante, il Giudice può deliberare la fondatezza della richiesta di elargizione, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per sospensione della procedura fallimentare. A tal riguardo è inequivocamente probante, al fine di ritenere fondata la richiesta proposta dal rappresentante legale della società reclamante, la nota in data 27 settembre 2010 indirizzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma alla Prefettura della capitale, nota con cui si comunicava il prossimo esercizio dell'azione penale, per il reato di tentata estorsione continuata, di cui agli artt. 56, 81 cpv. e 629 c.p., nei confronti di ~~Cosimo Magli~~, creditore istante per il fallimento, in danno della persona offesa ~~Ezio Melajoni~~, rappresentante legale della S.R.L. ~~M~~ cioè della società dichiarata fallita.

Va infatti osservato che l'elargizione di cui alla legge 44/1999 può essere concessa, secondo quanto previsto dall'art. 3 comma1 stessa legge, agli esercenti un'attività imprenditoriale commerciale che subiscono comunque un danno in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive, ipotesi questa ricorrente nel caso in esame.

Conseguentemente, atteso che la richiesta di elargizione era stata presentata da E. M. in data 20 maggio 2010, sin da quella data avrebbe ^{potuto} essere stata disposta la sospensione della procedura fallimentare, per l'effetto ostativa alla pronuncia di fallimento della S.R.L. M. di cui alla sentenza del Tribunale di Roma depositata il 21 luglio 2010 e quindi quando era ancora in corso la sospensione della durata di trecento giorni. Il motivo in esame è pertanto fondato ed assorbente di ogni alta censura impugnatoria proposta dalla reclamante.

In riforma della sentenza reclamata, va quindi revocato il fallimento della S.R.L. M.

Sussistono giustificati motivi, individuati nella peculiarità della questione prospettata, relativa all'applicabilità dell'art. 20 comma 4 legge 23 febbraio 1999 n.44 alla procedura fallimentare, per compensare per intero tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.

IRGASO.it
P.O.M.

- A) In riforma della sentenza reclamata, revoca il fallimento della S.R.L. M., dichiarato con la sentenza n. 2010 del Tribunale di Roma;
- B) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 gennaio 2011.

IL PRESIDENTE

IL GIUDICE ESTENSORE

Depositato in Cancelleria

oggi.

30 MAG 2011
IL CANCELLIERE C1
Rossana Fioroluni

**CORTE D'APPELLO DI ROMA
UFFICIO 1°COPIE**

Ai sensi dell' Art. 285 T.U.
spese di giustizia,
si attesta l' avvenuto
pagamento dei diritti

Copia conforme all' originale che si rilascia a richiesta
del Sig. / Avv. Luigi ~~_____~~
nell' interesse di Fede ~~_____~~

PER ESCLUSIVO RICORSO IN CASSAZIONE

Roma 7/10/11



Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Antonia Mercuri

